

Sent. n. 126/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In composizione monocratica composta dal Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 79387 del

registro di segreteria dal sig. XX nato

il omissis a omissis (c.f. omissis)

residente in omissis alla Via omissis,

rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele D'Aiuto ed

elettivamente domiciliato presso lo studio legale in

Castelnuovo Cilento (SA) Via Vigne n. 4;

contro

-Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato presso

l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma Via dei

Portoghesi n. 12; Ministero della Difesa Direttore

pro tempore del 1° Reparto – 4^ Divisione della

Direzione generale della previdenza militare e della

leva, elettivamente domiciliato in Roma in Viale
dell'Esercito, 186, rappresentato in proprio dal Capo
Reparto Dirigente Dott.ssa Marzia Lettieri Barbato;
Avverso il Decreto Ministeriale n. 16 del
03.05.2018 M_D GPREV REG2018 0055671 03-05-2018
concessivo dell'indennità una tantum e per
l'accertamento del diritto a pensione privilegiata.
Visti gli atti ed i documenti di causa;
Vista le ordinanze n. 231/2022 e n.75/2023;
Uditi all'odierna udienza, l'Avv. D'Aiuto per il
ricorrente e il Ten. Col. Roberto Sulli per il
Ministero della Difesa.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente con l'odierno ricorso ha chiesto
il riconoscimento del diritto a pensione
privilegiata, contestando il Decreto n. 16 del
03/05/2018 concessivo di Indennità Una Tantum pari a
3 annualità di VIII categoria di Tab. B allegata alla
legge L.834/81.
2. Ha esposto i fatti a sostegno della domanda e la
vicenda piuttosto articolata, che in sintesi è
riassunta nei termini che seguono.
3. L'ex soldato ha riferito di aver subito, in data

18/01/2010 durante attività addestrativa, un infortunio accidentale con distorsione del ginocchio sinistro e di essere stato sottoposto ad intervento chirurgico, con concessione ripetuta di numerosi giorni di convalescenza. A suo avviso l'amministrazione avrebbe dovuto procedere d'ufficio all'accertamento della dipendenza da causa di servizio.

4. In data 7/9/2010, veniva collocato in congedo illimitato per fine ferma (come risulta esattamente dal foglio matricolare, anche se, nel biglietto di uscita dall'ospedale Policlinico militare del Celio, era esposto un giudizio di “permanentemente non idoneo a mente dell'articolo 5 decreto legislativo 197 2005 datato 20 settembre 2010”), mentre la causa del congedo è contestata dal ricorrente che sostiene di essere stato prosciolto dalla ferma per assenza dal servizio per infermità superiore a 120 giorni.

In data 5/5/2010 aveva presentato istanza di riconoscimento di causa di servizio della patologia da cui è affetto e, con verbale 2/12/2010 redatto solo ai fini di Equo Indennizzo, era stata riconosciuta ascrivibilità a tabella B, ed a seguito del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio

previo parere CVCS (verbale n.4703/2012) era stato disposto l'equo indennizzo, con il decreto 673 del 18.2.2016. Successivamente, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, il ricorrente aveva presentato sia l'istanza di riesame del verbale del 2010, con lettera a firma del solo Avvocato in data 10/1/2015, sia in pari data la richiesta di pensione privilegiata, sempre e solo a firma dell'Avvocato sempre per la patologia: "esiti di pregresso trauma distorsivo del ginocchio sinistro e lesione LCA con lesione menisco mediale".

Ed ancora, in data 8/2/2016 il Ministero chiedeva di specificare la categoria di ascrivibilità alla C.M.O., che si pronunciava con verbale del 30/3/2016, indicando 3 annualità di tab B.

Poi il Ministero accoglieva la richiesta di riesame e la C.M.O. con verbale del 3/10/2016 indicava a fini pensionistici l'ascrivibilità a tab. A ctg. VIII a vita dall'istanza (2015) di riesame.

Nel contempo, la domanda di pensione privilegiata non era stata validata perché sottoscritta dall'avvocato e non dal diretto interessato, che vi aveva provveduto personalmente solo in data 8/7/2017.

In esito al procedimento di cui sopra, il Ministero

aveva adottato il decreto n. 16 del 3/5/2018, qui avverso, previo annullamento del verbale del riesame dell'ottobre 2016 a fini pensione di privilegio, perché non erano pervenute istanze di riesame e di pensione validamente firmate dall'interessato, ma sottoscritte dal solo procuratore costituito del ricorrente. Con detto decreto era stata concessa l'indennità una tantum pari a tre annualità.

In punto di diritto, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a pensione privilegiata dalla data del giudizio di inidoneità del 20-9-2010 in quanto l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere d'ufficio ex legge 157/1952, anche perché era cessato dalla ferma per l'infermità, oppure con decorrenza dalla data della domanda di riesame del 10-1-2015, in quanto le domande di riesame e di pensione di privilegio dovevano essere ritenute valide perché sottoscritte dal legale munito di procura. Ha evidenziato inoltre che illegittimamente, nonostante la C.M.O. si fosse espressa nell'ottobre 2016 indicando la tab. A , VIII ctg. a vita dalla data del riesame, il Ministero aveva disatteso tale parere, annullandolo peraltro oltre i termini di cui all'art.

21 nonies legge 241/1990.

5. Si è costituito il Ministero della Difesa in proprio, ritenendo infondato il ricorso con plurime argomentazioni:

a) Non sussisteva il dovere dell'Amministrazione di procedere d'ufficio all'accertamento della dipendenza, atteso che il collocamento in congedo di controparte è avvenuto per fine ferma e non per l'infortunio, ad istanza di parte ai sensi degli artt.

167, 70 e 183 del T.U. n. 1092/1973.

b) Il giudizio medico-legale reso dalla suddetta C.M.O. di Roma di cui al cennato Verbale Modello BL/B n. A51007819/2010, come integrato dal Verbale n. BL/G n. R21605106/2016 è esitato nell'attribuzione di ascrivibilità tabellare dell'invalidità alla Tabella B, con un ristoro di Indennità Una Tantum nella misura di 3 annualità.

c) In subordine il Ministero ha ritenuto che la decorrenza dei ratei pensionistici arretrati inizi solo dal 01/12/2017, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della prima valida domanda di pensione (20/11/2017), ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.P.R. n. 1092/1973, con interessi e rivalutazione secondo i criteri fissati dalla

Sentenza n. 10/2002/QM come interpretata dalla

Sentenza n.6/2008/QM. Con vittoria di spese.

d) Ha concluso rammentando comunque che il

ricorrente ha la possibilità di chiedere con

specificata istanza, debitamente sottoscritta,

l'aggravamento dell'infermità sofferta e riconosciuta

dipendente da causa di servizio, ai sensi dell'art.

70 T.U. n. 1092/1973 per i successivi e puntuali

adempimenti dell'Amministrazione che potrà disporre

nuovi accertamenti sanitari presso la C.M.O.

competente.

6. Risulta in atti, a tale ultimo riguardo, che la

C.M.O. in data 25/1/2020 si è riunita su richiesta

dell'Amministrazione del 20/9/2018. Nel verbale si

conclude in tal senso: "ai fini di pensione

privilegiata la decorrenza, per quanto comunicato da

Previmil non essendo stata presentata istanza ante

27/10/2017, sarà definita in occasione della

convocazione a visita per la definizione dell'istanza

di pensione privilegiata presentata in data

8/11/2017". Dell'esito di detto procedimento non si

ha contezza in questa sede.

7. A tal proposito, il ricorrente, non avendo

notizie del citato provvedimento del 2020, peraltro

asseritamente non notificato, ha chiesto all'udienza del 13-12-2022 termine per note. Con ordinanza quindi n. 231/2022 è stato disposto il rinvio e con memorie autorizzate, le parti hanno ulteriormente specificato le proprie doglianze e argomentazioni difensive.

8. Non essendo in atti indicati ulteriori elementi relativi ai procedimenti in corso, questo Giudice ha ritenuto di richiedere un parere medico-legale (ord. n.75 del 30-3-2023) in considerazione dei seguenti elementi:

a) si sono sovrapposti procedimenti amministrativi che hanno generato differenti esiti di marzo e di ottobre 2016 da parte della CMO, competente a valutare l'ascrivibilità della patologia, e quindi differenti decreti l'uno dei quali favorevole all'interessato in sede di revisione chiesta nel 2015, ma poi un nuovo decreto che ha annullato il precedente su richiesta ministeriale.

b) la questione verte su aspetti medico-legali in relazione al fatto che la patologia dalla data del congedo al momento della domanda di pensione di privilegio può essere evoluta in senso positivo o negativo, atteso che negli atti risulta non irreversibile (nel verbale della CMO poi annullato si

fa riferimento ad un “lieve deficit funzionale in atto”) e che la CMO si era espressa positivamente ai fini pensionistici, ma che in seguito il verbale è stato annullato per motivi amministrativi.

Il Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa -C.M.L.- Sezione speciale presso la Corte dei conti, si è espresso in ordine al seguente quesito:

<<dica l'organo di consulenza se l'infermità da cui

è affetto il sig. XX “ESITI DI PREGRESSO

TRAUMA DISTORSIVO GINOCCHIO SINISTRO”, giudicata

dipendente da causa di servizio, sia ascrivibile a

Pensione. Al riguardo, occorre che sia motivatamente

indicata la categoria di riferimento, in

considerazione dei giudizi già espressi dalla CMO in

atti, considerando l'esito valutativo contenuto nel

verbale dell'ottobre 2016 annullato (n. R21604091)”.

Il CTU, previa visita diretta in presenza di CTP del

ricorrente e nessuno per il Ministero, nel verbale

del 2-1-2024 ha concluso nel senso che: “l'infermità

<esiti algo-disfunzionali di trauma distorsivo

ginocchio sinistro e successiva meniscectomia e

ricostruzione del legamento crociato anteriore con

artrosi post traumatica> è ascrivibile alla VIII

categoria della tabella A di cui al DPR 834/1981 ai

fini del trattamento di pensione privilegiata ordinaria a decorrere dalla data di richiesta del riesame, cioè con decorrenza 10-1-2015.

Non sono state presentate note e osservazioni sul parere preliminare inviato alle parti.

9. All'odierna udienza, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, confermandone le conclusioni.

10. Al termine della discussione, la causa è trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

11. La questione verte sul diritto a Pensione di privilegio, in relazione a patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio, per la quale affezione l'interessato aveva chiesto nel 2015 il riesame.

Il ricorso merita parziale accoglimento con riconoscimento del diritto alla Pensione di privilegio a decorrere dal 10-1-2015, in linea con il parere espresso dal CTU. Difatti, in primo luogo non può non evidenziarsi l'estrema confusione nella vicenda, in quanto l'Amministrazione non ha ritenuto valida l'istanza di riesame del 2015 sottoscritta solamente dal legale (l'istanza era stata valutata

nel verbale dell'ottobre 2016 in cui la C.M.O. aveva riconosciuto ai fini pensionistici la tab A ctg. VIII dal riesame stesso, verbale poi annullato nel 2020 dal Ministero) e successivamente non ha ancora provveduto neppure sulla reiterata domanda del 2017.

12. In primo luogo, va rilevato che dal foglio matricolare (atto pubblico fidefacente) in atti risulta che il ricorrente è cessato per fine ferma e non per inidoneità assoluta e permanente per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. Quindi l'iter amministrativo doveva essere avviato esclusivamente su domanda dell'interessato.

Comunque, le doglianze relative alla questione relativa alla non corretta attestazione nel foglio matricolare concernente il titolo di collocamento in congedo non sono ammissibili nell'odierna sede, in quanto relative allo stato giuridico dell'istante, rientranti quindi nella sfera di competenza del Giudice Amministrativo. Nel verbale del 2016, che in sede di riesame aveva riconosciuto la ascrivibilità alla Tab. A ctg. VIII, la Commissione medica espressamente aveva indicato la decorrenza della eventuale pensione di privilegio "dalla data di riesame (10.01.2015) tab A VIII categoria a vita",

probabilmente considerando intervenuto un aggravamento.

La domanda di riesame del 2015 risulta presentata dal legale testualmente per espressa procura legale, procura non contestata dall'amministrazione, che dapprima ha evaso la richiesta e poi dopo l'esito medico legale ha annullato il tutto, per asserita non ricevibilità di domanda sottoscritta da terzi.

D'altro canto, occorre sottolineare che la domanda in oggetto non è riconducibile agli atti che sono esclusi dalla rappresentanza con procura, cioè tutti quegli atti per il cui compimento la legge richiede l'attività esclusiva del titolare del diritto (quali i negozi personalissimi come ad es. il testamento).

Come affermato di recente dalla Cassazione, pur riguardando i benefici richiesti all'INPS, la domanda di prestazione è atto giuridico in senso stretto e non occorre perfino che la procura al legale sia rilasciata in forma scritta, potendo il mandatario dimostrare con ogni mezzo di prova – comprese le presunzioni – di essere stato investito del potere di rappresentanza (Corte di cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza n. 4280/2020). Pertanto, la domanda di pensione del gennaio 2015 dell'interessato, formulata

a mezzo di legale incaricato per espressa procura, è da considerarsi valida a tutti gli effetti.

13. Le conclusioni medico legali del CTU sono condivisibili per ciò che attiene alla classificazione in tab. A e peraltro sono conformi alle conclusioni della commissione medica dell'ottobre 2016, che aveva giudicato in sede di riesame valutando le patologie a seguito di aggiornati accertamenti diagnostici, prima nel verbale del marzo 2016 non esaminati. La valutazione effettuata nella relazione peritale d'ufficio, sulla base della visita, della documentazione in atti e di accertamenti diagnostici, è motivata, analitica, logicamente coerente e completa, nel rispetto del contraddittorio tecnico. Pertanto, non si ravvisano elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte dall'Ufficio medico legale.

14. Tutto ciò premesso e considerato, è riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata tab. A ctg. VIII, con decorrenza dal 10 gennaio 2015, data dell'istanza di riesame del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e della contestuale domanda di Pensione privilegiata. Per l'effetto il

ricorrente ha diritto alla liquidazione della pensione privilegiata ed al pagamento delle precedenti rate non corrisposte oltre interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

15. Le spese sono compensate, per la complessità della vicenda e per la parziale soccombenza. Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità dello stesso.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e riconosce il diritto del Sig. XX alla pensione di privilegio tab. A ctg. VIII, con decorrenza dal 10-1-2015. Per l'effetto il ricorrente ha diritto alla liquidazione della pensione privilegiata ed al pagamento delle precedenti rate non corrisposte oltre interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, limitatamente all'importo eventualmente eccedente

quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla
data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del
decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della
parte privata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20
marzo 2024.

Il giudice

Cons. Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.03.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA